

UDI UNIONE DONNE IN ITALIA DI BOLOGNA APS**STATUTO****TITOLO I****Denominazione – sede****ART. 1**

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una Associazione di donne non riconosciuta, operante nel settore culturale che assume la denominazione di **"UDI – Unione Donne In Italia di Bologna APS"**. (di seguito nominata **"Associazione"**) con sede legale in Bologna e la sua durata è illimitata. L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico, aconfessionale e può operare in tutto il territorio nazionale. L'Associazione aderisce ai principi della dichiarazione di intenti dello Statuto dell'UDI - Unione Donne In Italia APS.

TITOLO II**Scopo - finalità****ART. 2**

L'Associazione fa propri i principi e gli scopi enunciati nella "Carta degli Intenti" depositata dall'UDI - Unione Donne In Italia APS, in data 24.03.1983 a cura del notaio Massimo Barca di Roma al Rep. n. 9568/1250 ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali, solidaristiche e di aggregazione.

L'Associazione si propone in particolare di sostenere e diffondere il principio dell'autodeterminazione della donna in ogni campo, realizzando attività e iniziative culturali finalizzate agli scopi primari dell'associazione. A tal fine, l'Associazione organizza iniziative che siano occasioni di incontro, di dialogo, di comunicazione e di scambio culturale tra donne; difende e rappresenta gli interessi delle donne, in qualunque forma siano lesi: nelle leggi, nel diritto a realizzarsi autonomamente nella vita sociale e privata, nella sessualità, nella tutela della salute. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso la formazione di gruppi di ricerca, l'organizzazione di incontri, seminari, ricerche, attività sociali e culturali.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere i seguenti ambiti:

- A. Rafforzamento delle relazioni politiche tra donne fondate sull' ascolto e sostegno reciproco alla piena realizzazione di sé, così da contrastare ogni impoverimento materiale, ideale, sociale, culturale, politico, affettivo che intervenga a minacciarle nel corso della vita;
- B. Riaffermazione del ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali;
- C. Riconoscimento in ogni relazione umana del rispetto del corpo e della sua dimensione sessuale fin dalla nascita, attraverso il rifiuto della sua stigmatizzazione, discriminazione, sfruttamento e strumentalizzazione;

- D. Contrasto di ogni comportamento che generi violenza, strumentalizzazione, mercificazione, manipolazione, stupro, riduzione in schiavitù e di qualsiasi istituzione o organizzazione che pratici torture, bombardamenti, attentati, messa a morte legale o illegale;
- E. Realizzazione di qualsiasi intento atto a promuovere l'accesso delle donne, a partire dalla più deprivate, ai beni comuni del lavoro, della salute, della cultura, della libertà di movimento, di residenza e di convivenza;
- F. Operare all'interno dell'associazione nell'ottica della differenza di genere e del pensiero e della pratica delle differenze sessuali, fornendo ascolto e sostegno morale, psicologico, legale e giuridico alla donna, alle vittime di violenze tutte, maltrattamenti nell'ambito familiare ed extra, nonché nei femminicidi, negli atti persecutori e nelle violenze sessuali e in tutti gli altri reati anche di Codice Rosso che determinino casi di violenza e disagi femminili e di situazioni che limitano l'autodeterminazione della donna, che ledono i diritti delle donne determinando violenza maschile sulle donne;
- Combattere la violenza alle donne accogliendo le donne nell'associazione e presso i nostri centri di ascolto favorendo politiche pubbliche e private tese a migliorare l'accoglienza e l'ascolto delle donne e a sensibilizzare sul tema della violenza e favorirne i progetti di uscita;
- Sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza mettendole in rete con i Servizi di ausilio concreto ed effettivo a salvaguardia della donna e dei figli, aiutandole ad inserirsi nella società con politiche sociali, abitative e lavorative;
- Adottare un metodo d'ascolto omogeneo fondato sulla relazione con le donne sulla fiducia tenendo sempre presente autodeterminazione della donna, la sua autonomia e le sue aspettative;
- Operare sempre con l'ottica della differenza di genere valutando tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita complessiva della donna, dei suoi figli, della sua famiglia, del suo lavoro e delle sue relazioni in genere;
- Promuovere l'attività di raccolta, monitoraggio ed elaborazione, anche in una ottica di formazione e prevenzione, dei dati sul fenomeno della violenza di genere e di raggiungere le seguenti finalità:
- Sviluppare una cultura giuridica e una giurisprudenza che tenga conto delle problematiche insite all'interno della famiglia e della società;
 - sviluppare la ricerca, lo studio, la formazione e l'elaborazione sul rapporto donna-giurista e sulla posizione della donna nella legislatura italiana e straniera;
 - sviluppare la ricerca psicosociale del mobbing, stalking e di ogni forma e caso specifico di materia sociale;
 - promuovere corsi di formazione, convegni, seminari, incontri e servizi a favore delle donne, madri, operaie, imprenditrici o altro;
 - costituire un osservatorio permanente sull'evoluzione della legislazione e la giurisprudenza in relazione al diritto di famiglia, delle persone ed ai diritti delle donne;
 - costituire un sistema di comunicazione fra Associazioni nazionali e internazionali;
 - offrire progettualità legale, mediazione con corsi di formazione in materie specifiche quali la violenza maschile sulle donne, problematiche attuali, temi di interesse quotidiano, societario, sociale e psicosociale agli Enti Pubblici e Privati;

- organizzare iniziative, convegni, meeting e giornate di lavoro e studio sui temi di interesse regionale e nazionale;
- elaborare progetti di legge in materia di diritto di famiglia, minorile, della persona sociale e di lavoro e rapportarsi con le Istituzioni per favorire la loro approvazione;
- stabilire protocolli o accordi o convenzioni sui temi specifici con soggetti pubblici e privati;
- stabilire convenzioni con associazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi sociali analoghi;
- effettuare ricerche, studi, consulenze con la collaborazione delle Istituzioni locali, regionali, statali e internazionali;
- intraprendere rapporti con altre organizzazioni e accedere alle strutture e ai servizi pubblici e privati;
- sviluppare progetti con altre Associazioni aventi gli stessi scopi e finalità nonché con Istituzioni locali e nazionali uniti alla finalità della Associazione;
- costituire una rete di comunicazioni istituzionali e sociali nazionali, regionali, provinciali e europee;
- promuovere e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche, dei corsi formativi e dei progetti e realizzarli anche ottenendo iniziative editoriali;
- promuovere i principi contenuti nella Carta degli intenti depositata all'UDI – Unione Donne In Italia APS”, realizzando attività e iniziative culturali finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi;
- svolgere ogni attività strumentale o affine alle precedenti.

G . Sull'Archivio Storico UDI Bologna, dichiarato di “notevole interesse storico” dalla Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia-Romagna il 5 giugno 1991, patrimonio collettivo nato dall'impegno delle donne dell'associazione, che hanno promosso la salvaguardia e raccolta dei materiali a partire dai quali è stato creato l'Archivio.

si pone le seguenti finalità:

1. Tutela del patrimonio archivistico e sua fruizione:

- promuovere la conservazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico, rendendolo visibile e fruibile anche attraverso banche dati e strumenti web open-access per agevolarne al massimo la consultazione;
- promuovere l'apertura al pubblico e la consultazione libera e gratuita delle raccolte archivistiche e librerie;
- promuovere nuove acquisizioni in riferimento sia all'attività dell'UDI sia ad archivi privati (e non) di donne, attraverso la raccolta di documenti, testimonianze, materiale iconografico ect

2. Valorizzazione del patrimonio archivistico:

- promuovere ricerche, pubblicazioni, prodotti multimediali utili a tramandare tale patrimonio alle future generazioni, per valorizzare la storia e cultura politica delle donne nell'area Bolognese ed emiliano-romagnola nei suoi risvolti nazionali e internazionali;
- promuovere corsi di formazione, convegni, seminari, mostre e dibattiti utili a promuovere presso la cittadinanza una cultura di genere paritaria e antidiscriminatoria, a partire dai percorsi sociali, culturali e politici delle donne dell'UDI a Bologna, in Italia e nel mondo;
- promuovere attività didattiche rivolte ad istituti scolastici di ogni ordine e grado e istituzioni universitarie, volte a promuovere la conoscenza dei percorsi storici femminili testimoniati nei patrimoni archivistici e librari dell'UDI;

3. Creazione di sinergie e reti con istituzioni culturali e sociali (pubbliche e private):

- stipula di convenzione per la realizzazione di attività e progetti ad hoc;
- elaborazione di percorsi di formazione per studenti, laureandi, laureati;
- partecipazione a reti di archivi territoriali, regionali e nazionali.

Al fine di definire e coordinare le attività dell'Archivio Storico l'Associazione si avvarrà di una Responsabile scientifica alla quale sarà garantita autonomia nella gestione scientifica. Dovrà coordinarsi con la Presidenza e relazionare annualmente sulla attività svolta. Sarà suo compito quello di revisionare l'attività delle collaboratrici e/o volontarie impiegate nelle singole attività riconducibili all'Archivio; ha facoltà di nominare singoli referenti per la gestione del patrimonio.

Per realizzare tali scopi l'Associazione potrà:

1. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. Dare la propria adesione a quelle associazioni o a quegli enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali;
3. Somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
4. Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
5. Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, nessuna esclusa.

L'UDI - Unione Donne In Italia di Bologna si articola nei gruppi: GRUPPO GIUSTIZIA , GRUPPO ARCHIVIO e GRUPPO CAV con possibilità di attivare nuovi altri gruppi di lavoro, qualora si rendesse necessario.

Tutte le attività poste in essere dall'Associazione non costituiscono attività di carattere imprenditoriale, essendo oggetto principale dell'Associazione la realizzazione di interventi culturali, sociali e sportivi senza finalità di lucro.

Per perseguire i suddetti scopi l'associazione può deliberare di costituirsi parte civile, previa raccolta del consenso della parte lesa ove occorra, nei processi penali dove la donna sia parte offesa e sia stata così come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione e i suoi diritti fondamentali e umani, in tutte le forme di violenza, fisica, economica, psicologica e sessuale, nella violenza sessuale o violenza di gruppo o atti sessuali con

minorenne (ex artt. 609 bis ter, quater, octies, cp) negli atti persecutori (ex art. 612 bis cp), nei femminicidi-omicidi semplici o aggravati (ex art. 575 cp) o nei femminicidi semplici o aggravati (ex art. 577 bis cp), nei maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 cp), nelle lesioni personali (ex art. 582 cp) e mutilazioni dei genitali femminili (ex art. 583 bis cp), nella violenza privata (ex art. 610 cp), nell'omicidio preterintenzionale (ex art. 584 cp) in tutti i reati di CODICE ROSSO L. 69/2019 e modifiche (ex artt. 583 quinquies cp, 612 ter cp, 558 cp, art. 387 bis cp) e in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro la libertà e l'uguaglianza di genere, i diritti fondamentali e i diritti umani e l'incolumità psicofisica delle donne, in ogni ambito, privato, professionale e lavorativo, pubblico e istituzionale, a tutela della dignità e del decoro e dell'immagine personale e professionale delle donne e delle lavoratrici.

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, documento atto a qualificare il richiedente come socio, verrà effettuata l'iscrizione nel Libro dei Soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni della data di presentazione esponendo i motivi della decisione.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

I Soci sono tenuti:

al versamento della quota associativa annuale, fissata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere e stabilita in funzione dei programmi di attività;

alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rivalutabile. Il contributo associativo annuale non potrà mai essere restituito.

Perdita della qualifica di socio

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro dei Soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;

che si renda moroso nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, morali o materiali, all'Associazione;

che tenga in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa dei suoi membri. L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLI IV

Risorse economiche – Fondo comune

ART. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote di iscrizione e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso gli Istituti di Credito;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- g) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- h) entrate derivanti da attività culturali, formative, commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- l) altre attività compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune non è in nessun caso ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere, culturale, assistenziale, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio solare

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il

rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati che deve essere da questa approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 12

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente o legale rappresentante;
- d) i Garanti;
- e) il Comitato Scientifico (facoltativo);
- f) il Tesoriere (facoltativo).

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico purché documentate.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni.

Possono partecipare alle elezioni i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell'Associazione che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee

ART. 13

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Ad essa compete la determinazione degli orientamenti e degli indirizzi dell'Associazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da esporsi nei locali della sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni socio, o a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. Essa viene convocata di regola una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Per le modifiche dello Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno delle persone associate, intervenute o rappresentate per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti delle persone presenti.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elezione del Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

ART. 15

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, nominando i liquidatori, è convocata su un ordine del giorno prefissato tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta

Per le modifiche dello Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno delle persone associate, intervenute o rappresentate per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti delle persone presenti.

ART. 16

In prima convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione dovrà aver luogo in un giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 17

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trascritto a cura del Segretario nel Libro dei Verbali e sarà a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.

Le votazioni relative alle Assemblee avvengono normalmente con voto palese per alzata di mano, ma possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Alle votazioni partecipano tutti i presenti.

L'Assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità degli associati/e che partecipa al voto.

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di 9 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente, anche per auto convocazione, una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera, posta elettronica o fax da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redatte a cura del Segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, saranno trascritte sul Libro dei Verbali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta

ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione della Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Esso incarna l'organo di gestione, deliberazione e programmazione cui spettano gli atti di amministrazione ordinaria, straordinaria, l'esercizio del potere disciplinare, in attuazione dei programmi deliberativi.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali.

Presidente

ART. 19

Il Presidente o legale rappresentante ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione ed ha i poteri prescritti e previsti nel Codice Civile. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Garanti

ART. 20

I Garanti, almeno in numero di tre, vengono nominati dall'Assemblea, con le modalità dell'auto proposizione ratificata dall'Assemblea, restano in carica tre anni salvo rinnovo per una sola volta, con il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni contabili e sulla loro corrispondenza con le movimentazioni di cassa.

Comitato Scientifico (facoltativo)

ART. 21

Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, l'Assemblea può eleggere un Comitato Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri di cui uno avente funzione di coordinamento eletto dall'Assemblea. Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico ed elabora la proposta del piano annuale delle attività che vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Il parere espresso dal Comitato Scientifico non è vincolante.

Tesoriere (facoltativo)

ART. 22

L'Assemblea può nominare un Tesoriere scegliendolo tra i soci dell'Associazione con il compito di gestire la cassa e tenere idonea contabilità, effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili, qualora prevista e predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale. I residui attivi del bilancio finale saranno devoluti all'UDI –

Unione Donne In Italia APS e, nell'ipotesi che eventuali contributi erogati da enti pubblici non fossero stati integralmente consumati, la parte residua dovrà essere stornata a favore dell'ente erogante. Eventuali altri beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell' art.50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Clausola compromissoria

ART. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci, tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, o tra gli organi stessi sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Disposizione finale

ART. 26

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore.

La Presidente ~
Roberta
 La Segretaria
Filippo

AGENZIA REGIONALE DEL REGISTRO
 20
 888 3
 Registro di n. _____



